



71792-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce *“il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie”*;

VISTO l'accordo in data 15.09.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 01.10.2011, in favore di un numero massimo di 30 lavoratori – personale di terra- della società di cui trattasi, di cui 9 della sede di Torino, 17 della sede di Milano e 4 della sede di Roma;

VISTO il decreto n. 62748 del 15.11.2011;

VISTO il decreto n. 67169 del 23.07.2012;

VISTA l'istanza con la quale la società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di

W *Φ*
mez



71792=

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 01.10.2012 al 31.03.2013, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori della società di cui trattasi, di cui di cui 7 della sede di Torino, 15 della sede di Milano e 3 della sede di Roma;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 01.10.2012 al 31.03.2013, in favore di 25 lavoratori dipendenti dalla società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG**, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.09.2011, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori della società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG**, di cui:

- 15 lavoratori – personale di terra- di Milano
- 7 lavoratori– personale di terra- di Torino
- 3 lavoratori– personale di terra- di Fiumicino - Roma

Matricola INPS: 4946997943

per il periodo dal 01.10.2012 al 31.03.2013

Pagamento diretto: NO



71792-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

ART. 4

La società **LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

M. B. mes



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

71792-

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 11 MAR. 2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE AG

M mef